(N. 111)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1953

Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, considera fuori della linea doganale e costituisce in zona franca, fino al 31 dicembre 1957, parte del territorio della provincia di Gorizia, ivi compreso il territorio del Comune capoluogo.

Il successivo articolo 11 consente, in attesa che sia attuato il cennato regime di zona franca, l'immissione in consumo, nel territorio anzidetto, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime, destinati ai consumi della popolazione ed all'industria locale, indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*, nei limiti dei contingenti annui fissati dalle tabelle stesse.

A norma dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 516, recante esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno, confermato dall'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, il comune di Livigno è considerato fuori della linea doganale.

A causa della particolare ubicazione geografica, nonchè, per quanto riguarda Gorizia, della contingente situazione politica, nel territorio dei cennati Comuni non può svolgersi un normale traffico economico-commerciale, e pertanto gli Enti anzidetti, a differenza della generalità dei Comuni, trarranno un ben modesto provento dalla applicazione delle imposte di consumo sui nuovi generi inclusi nella tariffa dagli articoli 10 e 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni per il riassetto delle finanze locali.

Devesi inoltre soggiungere che la soppressione dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 (disposta dall'articolo 6 della menzionata legge n. 703) importa, specie per il comune di Gorizia, una notevolissima

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

riduzione delle entrate tributarie, tenuto presente che il richiamato articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, consentiva ai Comuni di riscuotere imposte di consumo su generi non compresi nella tariffa ordinaria e che il divieto di cui al medesimo articolo 10 – di assoggettare ad imposta di consumo i generi gravati dalle imposte erariali di consumo o di fabbricazione o di monopolio dello Stato – non era operativo nei confronti dei quantitativi di tali generi che nei Comuni anzidetti erano di fatto esenti dai cennati gravami erariali, a norma delle richiamate leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 25 settembre 1940, n. 1424.

Pertanto, in vista delle gravi difficoltà di bilancio dei due suddetti Comuni, nonchè del perdurare, per quanto riguarda Gorizia, della nota congiuntura politica, si ravvisa la necessità di autorizzare i cennati Comuni a riscuotere imposte di consumo su alcuni generi che, nei rispettivi territori, fruiscono dell'esenzione da alcuni tributi erariali.

Il presente disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 1952 è stato presentato alla Camera il 24 gennaio 1953 (Atto n. 3149) e da questa approvato il 27 febbraio 1953 e trasmesso al Senato (Atto n. 2847) il 5 marzo 1953 ove è rimasto giacente fino allo scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione annuale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1° benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;

2° olî di semi alimentari;

3° caffè e surrogati del caffè;

4° zucchero;

5° birra;

6° spiriti e alcool denaturato.

L'imposta non può eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.